

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

(Provincia di Modena)

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

Con la presente scrittura privata, a valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

a) _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____,
_____, _____, domiciliato/a per la sua carica presso il Comune
stesso, il/la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e in
rappresentanza del medesimo Comune, con sede legale _____, Via
_____ - C.F. _____ P.I. _____, in seguito indicato, anche,
per brevità, Comune o Ente;

E

b) _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____,
_____ e Legale Rappresentante della ditta _____, domiciliato per
la sua carica presso la ditta stessa, il quale interviene nel presente atto in nome,
per conto ed in rappresentanza della Ditta medesima, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di _____, con sede legale in
via _____ n. ____, _____ (_____), Codice Fiscale _____ e
Partita IVA _____, in seguito indicata, anche, per brevità, "Appaltatore" o
"Broker"

Premesso

a) che con determinazione del _____ n. __ del _____, è stata indetta
gara per l'affidamento dei servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il

periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024, mediante procedura aperta e affidamento congiunto unitamente a _____, da esperirsi a cura della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, alle condizioni prescritte del progetto di gara;

b) che, a seguito dell'espletamento, con determinazione del Dirigente della Centrale di Committenza n. ___ del _____ la gara è stata definitivamente aggiudicata al Broker _____ con punti _____, e con le seguenti percentuali per provvigioni, da porre a carico delle compagnie di assicurazione:

- ___% sui premi imponibili delle assicurazioni relativamente al ramo auto;
- ___% sui premi imponibili delle assicurazioni diverse dal ramo auto;

c) che è stata effettuata la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 163/2006;

d) che, essendo stati effettuati con esito positivo i controlli e le verifiche circa il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, come da documentazione in atti nel fascicolo del contratto, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32 – comma 7 – del D.Lgs. 50/2016;

e) con determinazione n. ___ del ___, il Direttore competente ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente contratto disciplina l'affidamento dell'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nelle attività di assistenza consulenza e gestione del programma assicurativo dell'Ente, finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi,

l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi.
L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal
D.Lgs.7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni private) e ss.mm.ii..
(CIG: _____)

ART. 2 - REQUISITI PROFESSIONALI

L'Appaltatore _____ risulta nel registro unico degli intermediari assicurativi
e riassicurativi di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, con iscrizione al n. _____
a decorrere dal _____; poiché l'iscrizione in detto registro è requisito
essenziale per l'esecuzione dell'appalto il contratto sarà unilateralmente ed
immediatamente risolto dall'Ente, qualora venga meno la suddetta iscrizione per
qualsiasi motivo.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di anni 4 (quattro), con decorrenza da 01.01.2021 e
scadenza il 31.12.2024. Alla scadenza l'Ente si riserva la possibilità di rinnovare il
contratto alle medesime condizioni per ulteriori anni 4 (quattro), qualora opportuno
e conveniente.

Su espressa richiesta scritta da parte dell'Ente, al fine di consentire l'espletamento
della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto
ad eseguire il servizio per il tempo necessario all'aggiudicazione, alle condizioni di
cui al presente capitolato e al prezzo stabilito in sede di gara.

ART. 4 - ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Broker si impegna a fornire all'Ente supporto completo in materia assicurativa.

In particolare dovrà fornire tutte le prestazioni e servizi previsti dal:

- a) capitolato speciale di appalto in n. ____ facciate
- b) dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

2. I documenti di cui alla precedente lett. a (capitolato speciale d'appalto) sono allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

3. I documenti di cui alla precedente lettera b (offerta tecnica), pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso e vi sono allegati mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti dell'Ente, documenti che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 5 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE RICHIESTE

1. Il Broker ha costituito cauzione definitiva di € _____ a mezzo di polizza fidejussoria n. _____ del _____ emessa da _____.

2. La garanzia dovrà permanere per l'intera durata contrattuale nella misura originariamente stabilita, impegnandosi l'Appaltatore a ricostituire il valore qualora l'Ente si vedesse costretto ad escuterla in tutto o in parte.

3. E' a carico dell'appaltatore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente contratto.

4. L'appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, nell'esecuzione del servizio.

5. Il Broker è provvisto di polizza assicurativa, per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali, n. _____ del _____ rilasciata da _____ con validità fino al _____.

La polizza deve comunque essere mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale.

I massimali previsti dalla polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'Appaltatore sia nei confronti di terzi sia nei confronti dell'Ente.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

1. Per l'appalto conferito al Broker e per il suo espletamento non graveranno sull'Ente oneri né presenti né futuri per compensi, provvigioni o rimborsi comunque denominati di qualunque specie, in quanto l'opera del Broker verrà remunerata esclusivamente dalle Compagnie di assicurazione prescelte presso le quali saranno collocate o rinnovate le coperture assicurative dell'Ente, nella forma di provvigioni calcolate nella misura percentuale massima richiedibile presentate, in sede di offerta di gara e cioè:

a) RC AUTO ___% (_____ percento);

b) rami diversi da RC AUTO _____% (_____ percento);

2. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

3. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative, si prescrive che l'entità dei suddetti compensi provvigionali, dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dall'Ente con l'assistenza del Broker fermo restando che, in ogni caso, detti compensi non potranno superare i limiti sopra indicati.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 8 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni professionali che sono indicate in via principale e non esaustiva:

1. valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti, allo scopo di fornire proposte di aggiornamento e revisione anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali della materia nonché delle esigenze dell'Ente;
2. consulenza preventiva sulle clausole assicurative da inserire nei capitolati di gara a tutela dell'Ente resi almeno 180 giorni prima della scadenza delle polizze, in modo da consentire l'aggiudicazione della gara almeno 35 giorni prima della scadenza delle polizze; nonché nella fase contrattuale, nonché assistenza nello svolgimento delle procedure di affidamento di servizi assicurativi;
3. analisi del rischio rispetto alle attività svolte, ai servizi erogati, al patrimonio sia di proprietà che in uso dell'Ente;
4. attività di assistenza nella gestione amministrativa e tecnica, nella trattazione dei sinistri attivi e passivi, nel risarcimento e/o indennizzo dei danni e nell'attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri in ordine alle polizze in essere in relazione alle rispettive fasi e casistiche (es: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, dimensioni economiche della franchigia ecc...);
5. segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico – formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall'Ente;
6. segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;

7. aggiornamento sulle novità tecniche ed assicurative e ogni ulteriore consulenza ed assistenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria nel corso dell'appalto;

8. attività di reportistica preventiva e consuntiva finalizzata alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali (es. elementi concreti che consentano all'Ente di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio a titolo di base d'asta in sede di procedure di selezione del contraente ovvero da corrispondere a titolo di franchigie, conguagli ecc.).

9. attività di formazione ed aggiornamento rivolto al personale dell'Ente;

10. consulenza e assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, in particolare:

- a favore di amministratori e dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche relative alle polizze professionali degli stessi per l'attività svolta a favore dell'Ente;

- per convenzioni o contratti che l'Ente deve stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché nella verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, e nell'individuazione degli obblighi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni dell'Ente.

Art. 9 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

L'Appaltatore, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

1. svolgere l'appalto nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;

2. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
3. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'appalto;
4. collaborare attivamente con il/i referente/i del servizio indicato/i dall'Ente adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
5. presentare preliminarmente all'inizio di ogni procedura di gara una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di una efficiente gestione globale dei rischi;
6. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti;
7. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie;
8. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy;
9. mettere a disposizione, a richiesta dell'Ente, una piattaforma informatica per la gestione della banca dati relazionale dei sinistri e della documentazione ad essi inerenti, senza alcun onere a carico dell'Ente;
10. acquisire la gestione di tutti i sinistri aperti e/o pendenti alla data di aggiudicazione del servizio effettuando il necessario passaggio di consegne con il broker cessante;

11. effettuare la conversione della banca dati dei sinistri, a richiesta dell'Ente, compresi i documenti informatici in essa conservati, dalla piattaforma del broker cessante a quella del broker subentrante, senza oneri a carico dell'ente;
12. consentire, in ogni ipotesi di cessazione del servizio un corretto passaggio di consegne con il broker subentrante;
13. indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, il nominativo e/o i nominativi dei referenti per gestione dei sinistri incaricati per ciascun ramo di rischio, i rispettivi nr.telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) nonché le fasce orarie di presenza ordinaria; con le stesse modalità dovranno essere comunicate eventuali variazioni/sostituzioni del referente e/o referenti.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
2. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
4. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate;
5. indicare negli atti aventi ad oggetto le procedure di selezione del contraente per l'affidamento delle polizze assicurative che la gestione del relativo contratto, disciplinata dal presente Capitolato d'oneri, è affidata all'Appaltatore aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia Assicurativa nella misura richiesta dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta economica.

6. indicare, successivamente all'aggiudicazione, il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività contabili e amministrative legate all'esecuzione del presente affidamento.

ART. 10 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi).

L'appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili.

I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs.n.81/2008.

ART. 11 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI

L'Appaltatore è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'art.115 del D.Lgs.209/2005 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 del Codice Civile.

Sono a carico del consulente:

- tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento dell'appalto;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'appalto;
- la polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, avente le caratteristiche ed il massimale stabilito secondo l'art.11 del Regolamento IVASS 40 del 2/8/2018. In caso di aggiudicazione dovrà essere

presentata copia della suddetta polizza la cui validità dovrà estendersi all'intera durata dell'appalto.

L'Ente ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'appalto, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni dell'Appaltatore, anche qualora vengano rilevati successivamente alla scadenza del contratto.

ART. 12 - PENALI

Qualora l'Appaltatore non rispetti le condizioni riportate nel capitolato speciale d'appalto e nella restante documentazione che regola il contratto, verranno applicate le seguenti penali:

- a) euro 100,00 per la prima contestazione scritta di inadempienza contrattuale non adeguatamente giustificata dall'Appaltatore;
- b) euro 20,00, in ogni caso, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione della documentazione rispetto ai termini di legge e di contratto o comunque concordati.

Le penali saranno raddoppiate nel caso in cui si tratti di seconda contestazione e triplicate in caso di terza contestazione.

Tali penali verranno applicate previa contestazione scritta.

Decorsi sette giorni dalla contestazione degli addebiti fatti con PEC senza che siano state fornite dall'Appaltatore valide giustificazioni, la penalità di cui sopra sarà trattenuta sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata a cura dell'affidatario; il mancato reintegro della cauzione definitiva è motivo di risoluzione di diritto del contratto con incameramento della stessa.

Nel caso la cauzione risulti insufficiente alla riscossione delle penali, si procederà a mezzo di ingiunzione e, del caso, riscossione coattiva diretta.

Tali sanzioni, fatti salvi i provvedimenti disciplinari di cui ai contratti di lavoro, non potranno essere addebitati ai dipendenti, neppure a titolo di ristoro danni.

L'applicazione delle penali non esime l'appaltatore dal rimborso delle spese sostenute dall'Ente per il mancato servizio o per risarcimento danni.

ART. 13 – DIVIETO DI SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In ragione della natura fiduciaria del rapporto di consulenza e brokeraggio assicurativo, è vietata ogni forma di subappalto e di cessione del contratto, sia totale che parziale.

L'inosservanza del divieto comporta l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la risoluzione del contratto da parte dell'Ente, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva di risolvere unilateralmente il contratto senza alcun onere se non quello di preavviso di almeno 60 giorni:

1. perdita dei requisiti di partecipazione alla gara;
2. nel caso di inadempienza contrattuale comunque determinata o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato; in tal caso il recesso sarà preceduto da comunicazione alla parte contraente la quale avrà facoltà di contro dedurre entro e non oltre 30 giorni dalla notifica;
3. in caso di subappalto o cessione del contratto;
4. nel caso di omissioni collegate agli elementi di valutazione di cui al progetto tecnico oggetto di affidamento;

5. in caso di sopravvenuta impossibilità giuridica qualora venisse meno l'iscrizione dell'Appaltatore al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui alla D.Lgs.209/2005 e ss.mm.ii.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, la competenza è del Foro di Modena o del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna di Bologna, secondo la relativa giurisdizione.

ART. 16 – RISERVATEZZA

L'Appaltatore s'impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico.

Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.

In particolare l'Appaltatore è obbligato:

- ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori;
- a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
- a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dall'Ente, ovvero dagli interessati;
- ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto;
- a consentire all'Ente ed alle persone da questo incaricate l'accesso ai propri locali

al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore è consapevole, in relazione alle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di essere "Titolare" del trattamento dei dati personali" ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR.

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore avverrà sulla base del consenso degli interessati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e in conformità alle disposizioni normative dettate in materia di privacy dal Regolamento Europeo (UE) 679/2016 (General Data Protection Regulation) e dal d.lgs. n. 196/2003, come modificato dalle disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo.

L'Appaltatore, quale Titolare del trattamento, si obbliga ad operare nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali. I dati personali trattati in relazione all'esecuzione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente ai fini del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto medesimo e non saranno utilizzati per finalità diverse.

L'Appaltatore si impegna a fornire puntuale informativa sulla titolarità del trattamento dei dati e sulle misure di protezione adottate.

Tenuto conto delle particolari esigenze di riservatezza e sicurezza derivanti dalla circostanza che, durante l'espletamento dei servizi in oggetto, il personale

dell'Appaltatore può venire a conoscenza di notizie e informazioni, l'Appaltatore si obbliga a:

- adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dall'art. 32 del citato Regolamento (UE) 2016/679, adottando in particolare ogni misura necessaria a prevenire, o quantomeno minimizzare, ogni rischio ragionevolmente prevedibile connesso alla distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non autorizzata o all'accesso accidentale o illegale ai dati ricevuti;
- assicurare la massima riservatezza nell'espletamento di tutte le attività relative ai servizi in parola, apprestando ogni più idoneo presidio organizzativo al fine di impedire qualsiasi tipo di scambio improprio di informazioni all'interno o all'esterno dell'Appaltatore;
- gestire responsabilmente le informazioni di cui venga in possesso, in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del contratto;
- vigilare affinché i dipendenti e i collaboratori, incaricati a qualsiasi titolo di effettuare le prestazioni contrattuali, mantengano riservati i dati, le notizie, i metodi e le informazioni di cui vengano in possesso, non le divulgino né le utilizzino in alcun modo - direttamente o indirettamente - anche dopo la scadenza del contratto;
- contenere il numero di persone che abbiano accesso alla documentazione e alle informazioni in questione e informare espressamente tali persone delle esigenze di riservatezza.

L'Appaltatore è responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate ascrivibile ad essa o ai suoi dipendenti.

Art. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI E COLLABORATORI

1. Il personale, i soci ed i collaboratori dell'Appaltatore, con riferimento ai lavori oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con _____, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

2. La violazione degli obblighi di cui al codice di cui sopra e al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto saranno a carico esclusivo dell'appaltatore.

ART. 20 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile ed alla documentazione di gara.